



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 622 a 624, in materia di obbligo di istruzione;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed in particolare l’articolo 1, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro e l’articolo 2, che al comma 3-bis dispone che non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del Patto per l’inclusione;

VISTO, altresì, l’articolo 4 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che al comma 3 prevede che il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza; al comma 5 prevede che i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un Patto per l’inclusione; al comma 7 dispone che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite - tra l’altro - le modalità di sottoscrizione del Patto per l’inclusione, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato;

VISTO anche l’articolo 5 del medesimo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che al comma 1 prevede l’istituzione di un Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) che consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono all’attuazione dell’Assegno di inclusione; al comma 3, prevede che con uno o più decreti è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati;

VISTO l’articolo 6 dello stesso decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che al comma 1 dispone che i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa; al comma 2 prevede che la valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4 è effettuata da operatori del servizio sociale competente del Comune o dell’Ambito territoriale sociale e, qualora necessario, la stessa è svolta attraverso una *equipe* multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali; al comma 8 dispone che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO, infine, l'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che al comma 6, lettera c), prevede la decadenza dal beneficio nel caso in cui un componente tenuto agli obblighi non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2023, di concerto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di attuazione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto interministeriale 8 agosto 2023, secondo il quale tra le piattaforme che operano nel SIISL rientra la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI), di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, attraverso la quale i Comuni comunicano con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'INPS al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dell'AdI e del Supporto per la formazione e il lavoro;

VISTE le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS), approvate con il decreto ministeriale n. 72 del 2 maggio 2024, ai sensi del citato articolo 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

CONSIDERATO che le citate Linee guida forniscono indicazioni per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti e per la definizione, nell'ambito del Patto per l'inclusione sociale, degli impegni cui è condizionato il mantenimento del beneficio, prevedendo in particolare la definizione di impegni nell'area dell'istruzione dei minori laddove sia rilevata una criticità in tale ambito;

CONSIDERATO, altresì, che la citata piattaforma GePI, conformemente alle Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS), richiede all'operatore sociale responsabile della definizione del Patto di inclusione sociale, di rilevare nell'ambito dell'analisi preliminare delle condizioni del nucleo beneficiario se ogni persona minorenni presente nel nucleo frequenta con



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

regolarità i servizi educativi e/o la scuola, rilevazione che, nelle more della definizione ed attuazione del presente decreto, avviene sulla base delle autodichiarazioni e delle generali procedure per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione adottate a legislazione vigente;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ed in particolare l'articolo 12 che al comma 01 modifica l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individuando modalità e procedure per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e le sanzioni in caso di mancato adempimento; al comma 1 integra il Codice penale con l'articolo 570-ter, che introduce pene per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minorenni; al comma 4 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, introducendo il citato comma 3-bis che stabilisce che non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione; al comma 4-bis prevede che all'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 48 del 2023 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;

VISTO il citato articolo 570-bis del codice penale, ai cui sensi il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, se non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni, ovvero è punito con la reclusione fino a un anno nel caso in cui l'ammonizione riguarda assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione;

VISTO il citato articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che in particolare al comma 1 prevede che il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce il responsabile dell'adempimento invitandolo ad ottemperare alla legge; al comma 4, stabilisce che il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile; al comma 5, prevede che il sindaco procede [a presentare denuncia al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria] ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4;

VISTO l'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede l'istituzione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), la cui gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'articolo 34 ha dettato misure di semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, prevedendo nella nuova formulazione del menzionato articolo 50-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, tra gli altri, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accreditarsi alla piattaforma, sviluppare le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e rendere disponibili le proprie basi dati;

VISTI il decreto 7 dicembre 2023, n. 234 e il decreto 8 novembre 2024, n. 222 del Ministero dell'istruzione e del merito, su cui sono stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di attuazione e funzionamento, il trattamento dei dati personali e le specifiche tecniche dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito ANIST) di cui all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

CONSIDERATO che dal 16 dicembre 2024 è stata messa a disposizione *on-line* l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), la nuova piattaforma digitale del Ministero dell'istruzione e del merito per la gestione integrata dei dati relativi al settore dell'istruzione, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e SOGEI, i cui servizi sono offerti sia ai cittadini che alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali;

CONSIDERATO, altresì, che l'ANIST è stata dichiarata base dati di interesse nazionale dall'AgID e che le Pubbliche Amministrazioni possono accedere ai servizi dell'ANIST attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND), progettata per l'interoperabilità dei sistemi informatici pubblici e che i dati, una volta forniti, saranno disponibili per tutte le Amministrazioni competenti senza necessità di ulteriori richieste ai cittadini;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, fornisce indicazioni relativamente all'attuazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

che non consente il riconoscimento dell'Assegno di inclusione al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del Patto per l'inclusione sociale.

Articolo 2

(Documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. L'operatore sociale responsabile della definizione del Patto per l'inclusione sociale del nucleo beneficiario dell'Assegno di inclusione verifica l'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minori di età del medesimo nucleo, ove presenti.
2. Al fine di agevolare le attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI), mette a disposizione dei Comuni una specifica funzionalità volta a consultare i dati sui titoli di studio e sulla frequenza scolastica nell'anno in corso presso un'istituzione scolastica messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione e del merito, tramite l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) sulla piattaforma PDND. Nel caso in cui dalla consultazione dei dati disponibili nell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione non sia possibile evincere l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di uno o più componenti minori di età del nucleo familiare richiedente, l'operatore sociale richiede all'esercente la potestà genitoriale di presentare, entro il termine di dieci giorni, idonea documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In caso di esito negativo della verifica, l'operatore inserisce nel Patto per l'inclusione sociale (PaIS) uno specifico impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale volto ad assicurare che il minore di età riprenda, nel più breve tempo possibile, la regolare frequenza dei percorsi di istruzione o di istruzione e formazione finalizzati all'adempimento dell'obbligo di istruzione. Nell'ambito del PaIS possono inoltre essere attivati servizi, interventi e misure a supporto dell'intero nucleo familiare, finalizzati a sostenere, ove necessario, il recupero della competenza genitoriale degli adulti di riferimento e a garantire il diritto all'istruzione del componente di minore età e l'assolvimento del relativo obbligo. In ogni caso, decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del Patto senza che sia ripresa la regolare frequenza, il beneficio economico è sospeso dal mese successivo, per essere riattivato non appena venga accertata l'avvenuta ripresa della regolare frequenza.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'impegno assunto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e la regolare frequenza dei componenti minori di età ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione di cui al comma 3 sono oggetto di verifica mensile da parte dell'operatore sociale.
5. Il mancato adempimento senza giustificato motivo dell'impegno di cui al primo periodo del comma 3 determina la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Articolo 3

(Risorse)

1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e del Ministero dell'istruzione e del merito, www.mim.gov.it.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Giuseppe Valditara